



Documento sulle rendite

Documento sulle rendite

(aggiornato al 27 maggio 2019)

Per l'erogazione della rendita **PREVAER – FONDO PENSIONE** ha stipulato apposita convenzione assicurativa, al termine della selezione prevista dalla normativa, con Generali Italia S.p.A., in vigore sino al 31.12.2019.

LA RENDITA

Dal 1° gennaio 2007, l'aderente ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, con almeno cinque anni di iscrizione al fondo.

Dal momento del pensionamento gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per genere.

Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

IMPORTANTE: l'aderente può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it).

Per determinare l'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

La convenzione stipulata da PREVAER – FONDO PENSIONE permette, al momento del pensionamento di scegliere tra le seguenti **tipologie di rendita**:

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
1. Rendita vitalizia immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care)	Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell'aderente. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile e certa per 5 o 10 anni).
2. Rendita reversibile immediata con maggiorazione in caso di non autosufficienza dell'aderente (LTC – long term care)	Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. In caso di suo decesso, l'intero importo o una sua frazione saranno pagati al beneficiario designato (reversionario), se superstite e finché in vita. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione. Il valore della rendita vitalizia in capo all'aderente raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. In caso di decesso dell'aderente non autosufficiente al beneficiario designato (reversionario), se superstite e finché in vita, sarà pagato l'intero importo o sua frazione della sola rendita base (non raddoppiata).

3. Rendita vitalizia immediata certa per 5 o 10 anni con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC – long term care)

Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione. Il valore della rendita vitalizia in capo all'aderente raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. Qualora si verifici la premorienza dell'aderente non autosufficiente nel corso del periodo di certezza, ai beneficiari sarà corrisposto, fino al termine di tale periodo, l'importo base (non raddoppiato) della rendita.

La **documentazione contrattuale delle rendite**, disponibile sul sito internet del fondo www.prevaer.it nella sezione Documenti – Regolamenti del Fondo a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio è composta da :

1. **Convenzioni**, che regolano oggetto e caratteristiche del rapporto tra il Fondo e le Compagnie Assicuratrici
2. **Fascicolo informativo, documento esplicativo suddiviso in :**
 - Scheda sintetica;
 - Nota informativa (comprensiva di Progetto Esemplificativo numerico)
 - Condizione Assicurazione
3. **Tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita**
4. **Documenti di integrazione/aggiornamento alla Convenzione.**

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del Pensionamento.